



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPC026/351

del 27/12/2018

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs del 03.04.2006 n.152, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. D.G.R. n. 1192/2008
Aggiornamento autorizzazione regionale inerente la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Corfinio (AQ), di cui alla D.D. n. DR4/136 del 03.08.2010 (Lafarge Gessi spa), così come aggiornata dalla DA21/46 del 22.10.12 (Voltura) e successiva DPC026/207 del 20.09.2017(Voltura) con inserimento di ulteriori n. 6 punti di emissioni in atmosfera.

Ditta: ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.

Sede Legale: Via G. Leopardi, 2 – 20123 Milano (MI) P.I. 12723350158

Sede Operativa: Strada S. Maria Loc. Impianata - 67030 Corfinio (AQ) Coordinate geografiche Latitudine: 42° 07'09" N Longitudine: 13° 50' 43" E

Operazione: R5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la Ditta Etex Building Performance S.p.a. è già in possesso delle autorizzazioni alle emissioni per i punti indicati con E1; E3; E4; E5; E9; E10; E11; richiamate ed incorporate nella D.D n. DR4/136 del 03.08.2010 – Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e s.m.i. come riportato dalla D.D n. DA21/46 del 22.10.2012;
- la comunicazione di variante del 04.06.2015, della Ditta Siniat S.p.a., acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti in data 09.06.2015 prot. n. RA/153136, ossia la realizzazione di n. 5 (E2; E6; E7; E8; E12) nuovi punti di emissione all'interno dello stabilimento in oggetto, è stata valutata giusta nota del 29.06.2016 prot. n. 5169, dal competente Dipartimento Provinciale dell'Arta di L'Aquila come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e della lettera H) dell'Allegato 3 alla D.G.R. n. 517/2007 (emissioni in atmosfera);
- con nota del 23.05.2017 al prot. n. 0138278/17 il SGR ha comunicato alla Ditta che verrà indetta apposita conferenza dei servizi per valutare il progetto presentato;
- in data 31.05.2017 è stata inoltre comunicata dalla Ditta una variante al QRE per l'aggiunta di n. 2 SILI (SILO 1, SILO 2);
- con nota del 23.08.2017, la Ditta Etex Building Performance S.p.a., ha comunicato un'ulteriore variante all'impianto di che trattasi con la realizzazione di un nuovo punto di emissione (E13), e il SGR con nota del 11.09.2017, prot. n. 0233122/17 ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto agli Enti preposti un parere tecnico di competenza;
- con nota del 28.09.2017 la Provincia di L'Aquila, al fine di stabilire se la modifica della struttura debba essere considerata sostanziale ai sensi dell'art. 45, co. 10, lett. a) della L.R. 45/07, si rimette al parere del S.R. competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e del Dipartimento Provinciale Arta, richiamando l'attenzione sulla necessità di valutare l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 1, sub-allegato 2 al D.M. 5.2.98, trattandosi di un impianto di recupero;
- in relazione a quanto sollevato dalla Provincia, nella nota di cui sopra, la Ditta Etex Building Performance S.p.a., consegna per brevi mano una relazione nella quale vengono riportate tutte le argomentazioni addotte a dimostrare che il processo di recupero svolto sul sito non rientra tra i processi

termici, ma esclusivamente nei processi a freddo, così come riportati nell'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 2, DM 05.02.98 e s.m.i.;

- con nota del 13.10.2017 la Ditta Etex Buiding Performance Srl trasmette “*Dichiarazione resa conforme all'Allegato 1, Deliberazione n. 20 del 13.01.2015*”
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio n. 2882 del 06.03.2018 ha espresso parere favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. alle modifiche all'impianto produttivo esistente. Nello specifico, le modifiche hanno interessato esclusivamente l'inserimento nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni di n. 6 nuovi punti di emissione e l'aggiornamento con l'indicazione di n. 2 silo di stoccaggio;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l'art. 196 “*Competenze delle Regioni*”;

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante: “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo ed entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*” al comma 6 lettera a e b;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall'art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008”*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATA la:

- **D.D. n. DR4/136 del 03.08.2010** – Soc. Lafarge Gessi S.p.A. – Sede legale: Via GG. Winckelmann n. 2 – 20146 Milano (MI) – Sede Operativa: Strada S. Maria - Loc. Impianata – 67030 Corfinio (AQ) - Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;
- **D.D. n. DA21/46 del 22.10.2012** - Presa d’atto variante non sostanziale impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Corfinio (AQ) Strada S. Maria - Loc. Impianata e Volturazione della titolarità da: Ditta Lafarge Gessi S.p.a.” a “Ditta Siniat S.p.a.”;
- **D.D. n. DPC026/207 del 20.09.2017** - Volturazione della titolarità della D.D. n. DR4/136/10 e s.m.i. da: Soc. Siniat S.p.a. a Soc. Etex Building Performance S.p.a.;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 17.10.2017 il cui testo si riporta di seguito per estratto: *...omissis...* *“Preliminarmente il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.*

La Conferenza di Servizi prende atto della:

- 1) *nota del 13.10.2017, acquisita agli atti regionali in data 16.10.2017 prot. n. 0263809/17, con la quale la Società ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. ha trasmesso la Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA, resa conforme all’Allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 20 del 13.01.2015;*
- 2) *nota del 13.10.2017 del Servizio Valutazioni Ambientali, acquisita al SGR in pari data al prot. n. 0263435/17.*

La CdS preliminarmente esamina il contenuto della predetta nota, concernente la procedura di Verifica di Assoggettabilità VIA. Al fine di dare seguito alle indicazioni riportate nella nota de quo, ed esaminato, altresì, il documento presentato dalla Società in data 13.10.2017, ritiene di proseguire nell’esame dell’istanza in attesa di acquisire un pronunciamento in ordine alla tematica relativa alla riedizione della Verifica di Assoggettabilità a Via da parte dell’Autorità competente.

Intervengono i rappresentanti di Arta e Asl i quali richiedono all’azienda di ripresentare la documentazione relativa agli impianti che producono emissioni in Atmosfera in conformità alla D.G.R. n. 517/2007.

Inoltre la Asl richiede una relazione di impatto acustico aggiornata alle nuove misurazioni effettuate dell’Azienda con misura al primo recettore, il Layout aggiornato del flusso lavorativo, e la planimetria con i nuovi punti di emissioni e le distanze dei recettori.

L’Arta richiede altresì, di presentare gli esiti di un controllo analitico, sul punto di emissione E1, in modo da caratterizzare l’effluente sul piano quali-quantitativo.

Si invita l’Azienda a produrre la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente verbale, da inviare a tutti gli Enti invitati alla CdS.

Pertanto la CdS chiede al SGR di acquisire tutti i pareri necessari, con particolare riguardo al pronunciamento da parte del Servizio Valutazione Ambientale.

All’esito dell’acquisizione di quanto necessario, nei tempi previsti dalla legge, si chiede al SGR di valutare l’ipotesi di indire un’ ulteriore CdS.”...omissis...

RICHIAMATA la documentazione relativa alle varianti in oggetto, pervenuta al SGR in data 16.04.2018, ai prot. nn.ri. 0108176 – 0108178 – 01081080 a seguito di quanto richiesto dal SGR in data 15.03.2018 con prot. n. 75784/18:

1. Lettera trasmissione documentazione relativa alle varianti datata 13.04.2018 a tutte le Autorità coinvolte;
2. Relazione Tecnico_Integrativa Rev-00 del 13.04.2018 sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante/procuratore;
3. Allegato A.1 Quadro riassuntivo delle emissioni datato 13.04.2018;
4. Allegato A.2 Planimetria di stabilimento con evidenza dei punti di emissione;
5. Allegato A.3 Relazione tecnica di indagine ambientale novembre 2017;
6. Allegato A.4 Scheda di dati di sicurezza del WBS1a03 (rev del 05.04.2018);
7. Allegato A.5 Tav.2.Ar. Corografia 1:25.000;
8. Allegato A.6 Tav 9 ar Aereofotogrammetria con indicazione distanza fabbricati;
9. Relazione Compatibilità Acustica del 15.12.2016 (Legge 447/95);
10. Tav_04 RA Circonferenza di Incidenza Ambientale;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 17.04.2018 il cui testo si riporta di seguito per estratto:....**omissis**....”*Preliminarmente il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.*

La Conferenza di Servizi prende atto della:

- *la comunicazione di variante del 04.06.2015, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti in data 09.06.2015 prot. n. RA/153136, ossia la realizzazione di n. 5 nuovi punti di emissione all’interno dello stabilimento in oggetto, è stata valutata dal competente Dipartimento Provinciale dell’Arta di L’Aquila come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e della lettera H) dell’Allegato 3 alla DGR 517/2007 (emissioni in atmosfera);*
- *con nota del 23.08.2017, la Ditta in indirizzo ha comunicato un’ulteriore variante all’impianto di che trattasi, e il SGR con nota del 11.09.2017, prot. n. 0233122/17 ha comunicato l’avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto agli Enti preposti un parere tecnico di competenza;*
- *giudizio n. 2882 del 06.03.2018 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole all’esclusione della procedura di V.I.A.;*
- *nota prot. n° RA/84464 del 22.03.2018, con la quale il Servizio Veterinario, Igiene e Sicurezza degli Alimenti delega il Servizio SIESP ASL L’Aquila;*
- *documentazione integrativa datata 13.04.2018 e trasmessa Società in data 16.04.2018 a tutti gli Enti territorialmente competenti (prot. nn. 0108180, 0108178, 0108176).*
- *Richiamato il verbale della CdS – seduta del 17/10/2017.*

Il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche Marco Famoso illustra ai presenti l’intervento proposto dalla Società, si sofferma sul Giudizio VIA, invitando i presenti a prendere la parola.

La CdS considerato che il trattamento di disidratazione del solfato di calcio derivato da rifiuti è inserito all’interno di un processo termico e che dal risultato dell’autocontrollo appositamente richiesto nella CdS – seduta del 17/10/2017 non comporta l’emissione a livelli significativi degli inquinanti specificati nell’allegato 1 sub allegato 2 del D.M. 5/2/1998, si chiede alla Ditta di ripresentare un nuovo quadro riassuntivo applicando il calcolo previsto al sub allegato 2.

Il Vice Sindaco del Comune di Corfinio Giovanni Presutti dichiara quanto segue: Premesso che l’Amministrazione Comunale di Corfinio persegue la massima tutela della salute pubblica e dell’ambiente riferibile al proprio territorio, ascoltate le valutazioni tecniche delle relazioni fornite dall’Azienda si rimette ai pareri positivi e alle prescrizioni dettate dagli Organismi presenti nella Conferenza.

Inoltre fa presente che per gli aspetti prettamente connessi alla materia urbanistica si avvale delle valutazioni che saranno rese da parte degli Organismi tecnici comunali.

Il Vice Sindaco esprime parere favorevole fatte salve le ulteriori e definitive valutazioni da parte di ARTA e Servizio Energia e ASL.

La Conferenza all’unanimità dei presenti parimenti esprime parere tecnico favorevole.


La Conferenza al termine della seduta invita il SGR ad acquisire ogni ulteriore dettaglio da parte delle Autorità presenti. Il Servizio Politica Energetica e Qualità dell’Aria rimetterà una propria scheda riportante le prescrizioni autorizzative in merito alle emissioni in atmosfera, a seguito del ricevimento delle valutazioni

tecniche dell'ARTA sulla documentazione sopra richiesta Il SGR procederà ad acquisire altresì, nei termini e nelle forme stabilite dalla legge, ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni non presenti alla seduta odierna"...omissis...

RICHIAMATA la documentazione tecnica integrativa relativa alle varianti comunicate consegnata a brevi mano dalla Società in data 06.11.2018 e acquisita al prot. reg. n. 306495 del 06.11.2018, a seguito di quanto richiesto in sede di CdS del 17.04.2018 consistenti in:

1. Relazione tecnico-integrativa delle varianti, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante/procuratore, datata 05.11.2018;
2. Allegato A1 - Quadro delle emissioni datato 05.11.2018;

DATO ATTO che nella predetta relazione viene chiarito il processo di recupero dei pannelli di cartongesso, come pure del gesso che si conclude prima del trattamento termico...omissis... " Il gesso proviene dai cicli di recupero (operazione R5 di cui all'allegato C della parte V del D.Lgs. 152/06 e smi) di fatti sostituisce la materia prima nella prima fase del ciclo di produzione dei pannelli di cartongesso che è la calcinazione. Operazione a bassa temperatura, circa 170°, poiché una temperatura più elevata comporterebbe una trasformazione chimica del gesso tale da renderlo non idoneo o addirittura inutilizzabile per lo scopo specifico del processo di produzione del cartongesso.



A parere dello scrivente è impropria l'applicazione della formula di cui all'allegato 1 sub allegato 2 del DM 5/2/1998 e s.m.i. per due ordini di ragioni:

- La calcificazione non avviene su rifiuti, ma bensì su gesso proveniente dalle operazioni di recupero di materia R5 già concluse;
- Non si è in presenza di una procedura semplificata (artt. 214, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) da cui l'obbligo di applicazione in toto del DM 5/2/1998 e s.m.i., ma bensì in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il DM 5/2/1998 e smi viene applicato solo ai sensi dell'art. 184 ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi in mancanza di criteri specifici di EoW.

Si fa inoltre presente che il gesso recuperato risponde alle condizioni di cui all'art. 184 ter c.1 poiché:

- La sostanza è comunemente utilizzata per la produzione di cartongesso in sostituzione del gesso proveniente dalle cave;
- Esiste un mercato per tale sostanza;
- La sostanza soddisfa a pieno i requisiti per la produzione del cartongesso e rispetta la normativa e gli standard esistenti ed applicabili al prodotto (cartongesso);
- L'utilizzo della sostanza comporta una diminuzione di impatti sull'ambiente poiché riduce il conferimento in discarica privilegiando il recupero. Inoltre, non si hanno impatti negativi sulla salute umana..."omissis...

RICHIAMATA la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di PRENDERE ATTO** delle modifiche all’impianto produttivo esistente ubicato nel Comune di Corfinio (AQ) della Ditta Etex Building Performance S.p.a. Nello specifico, le modifiche (datate 04.06.2015 e 23.08.2017) hanno interessato esclusivamente l’inserimento nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni di n. 6 nuovi punti di emissione (E2; E6; E7; E8; E12, E13) e l’aggiornamento con l’indicazione di n. 2 silo di stoccaggio (SILO1, SILO2);
 - 2) **di APPROVARE** gli elaborati tecnici relativi alle varianti comunicate di cui al precedente punto 1) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Relazione Tecnico Integrativa Rev-00 del 13.04.2018 sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante/procuratore;
 - Allegato A.1 Planimetria di stabilimento con evidenza dei punti di emissione;
 - Allegato A.2 Relazione tecnica di indagine ambientale novembre 2017;
 - Allegato A.3 Scheda di dati di sicurezza del WBS1a03 (rev del 05.04.2018);
 - Allegato A.4 Tav.2.Ar. Corografia 1:25.000;
 - Allegato A.5 Tav 9 ar Aereofotogrammetria con indicazione distanza fabbricati;
 - Relazione Compatibilità Acustica del 15.12.2016 (Legge 447/95);
 - Tav_04 RA Circonferenza di Incidenza Ambientale;
- nonché la documentazione tecnica integrativa acquisita al prot. reg. n. 306495 del 06.11.2018 a seguito di quanto richiesto in sede di CdS del 17.04.2018 consistenti in:
- Relazione tecnico-integrativa delle varianti, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante/procuratore, datata 05.11.2018;
 - Allegato A1 - Quadro delle emissioni datato 05.11.2018, (**All. 1 al presente provvedimento**);
- 3) **di AUTORIZZARE** la Etex Building Performance S.p.a. al nuovo assetto impiantistico del sito ubicato nel Comune di Corfinio (AQ), secondo quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2) del presente provvedimento;
 - 4) **di CONFERMARE** per quanto applicabile il contenuto della D.D. n. DR4/136 del 03.08.2010 e **STABILIRE** che restano confermate le **PRESCRIZIONI** di cui al punto 5) della stessa, pertanto la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DR4/136 del 03.08.2010, con scadenza nel mese di agosto 2020;

- 5) di **RICHIAMARE** il parere tecnico dell'Arta Abruzzo prot. n. 1374 del 1 marzo 2012, parte integrante e sostanziale della D.D. n. DA21/46 del 22.10.2012, e **DISPORRE** che presso l'impianto di recupero sito in Corfinio (AQ) Strada S. Maria Loc. Impianata, possono essere gestiti i codici CER analiticamente riportati nella successiva tabella:

CER	DESCRIZIONE	POTENZIALITA' Istantanea (t/g)	POTENZIALITA' (t/a)	ATTIVITA' DI RECUPERO
10.12.06 10.12.99	Calchi in gesso esausti	1.500	10.000	R5
17.08.02 10.13.99	Sfridi di produzione di pannelli di gesso, demolizione edifici	3.500	25.000	R5
06.09.99 09.11.01 06.11.99 10.01.05 10.01.07 10.12.10	Gessi chimici da desolforazione dei effluenti liquidi e gassoso	10.000	80.000	R5
06.03.14 06.05.03 06.13.99 10.03.24	Gessi chimici		5.000	R5
Totale		15.000	120.000	

- 6) Dato atto che l'impianto secondo quanto sopra riportato è oggetto di approvazione di elaborati e planimetrie aggiornate si **PRESCRIVE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto, nella definitiva configurazione, debba essere preceduto dall'invio al SGR della seguente documentazione:
- ✓ Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:
 - *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
 - *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
 - *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;*
 - ✓ Data avvio dell'esercizio dell'impianto;
 - ✓ Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
 - ✓ Entro sei mesi dalla data di avvio dell'esercizio di cui sopra sia inviato una relazione finale a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Tecnico dell'impianto, che attesti la corretta funzionalità dell'impianto,
- 7) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

- 8) **di PRESCRIVERE**, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
- di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
 - di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
 - di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
- 9) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 10) **di RICHIAMARE** la Ditta Etex Building Performance S.p.a. all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*” e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 11) **di RICHIAMARE** la Ditta Etex Bulding Performance S.p.a. interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;
- 12) **di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 13) **di FARE SALVI** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

- 14) di REDIGERE** il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;
- 15) di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune Corfinio (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila;
- 16) di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 17) di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)

[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

[Firmato digitalmente]

ALL

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI data 05/11/18 Corfinio (AQ)

Impianto ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA - Stab. Corfinio										Allegato n° A-1		
Punto di emissione	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	Camino forno di calcinazione pietra di gesso	60000	24	Continua	160	Polveri Ossidi azoto (NO ₂) Ossidi zolfo (SO ₂)	35 100 200	2,1 6 12	26	1,3	F.T.	-
E2	Impianto "sfridi carta"	2000	24	Continua	25 (ambiente)	Polveri	10	0,02	12	0,2	Altro (filtro a cartucce)	-
E3	Camino silos del gesso	5000	24	Continua	100	Polveri	35	0,17	24	0,4	F.T.	-
E4	Camino del miscelatore, seghe Bundler e di rifilature lastre di gesso	19450	24	Continua	30	Polveri	35	0,7	14,5	0,5	F.T.	-
E5	Camino di essiccazione lastre di cartongesso	111000	24	Continua	90	Polveri Ossidi azoto (NO ₂) Ossidi zolfo (SO ₂)	15 100 100	1,7 11,1 11,1	14	1,4	-	17 %
E6	Alimentazione fibra di legno	10000	1,5	Discontinua	25 (ambiente)	Polveri	10	0,1	5	0,355	F.T.	-
E7	Camino impianto "Incisori"	1500	24	Continua	25 (ambiente)	Polveri	10	0,015	12	0,2	Altro (filtro a cartucce)	-
E8	Camino impianto "circuiti gesso"	8000	24	Continua	90	Polveri	10	0,08	24	0,35	F.T.	-

(*) C= ciclone; FT.= filtro a tessuto; P.E.= precipitatore elettrostatico;
 A.U.= abbattitore a umido; A.U.V.= abbattitore a umido Venturi;
 A.S.=Assorbitore; A.D.= adsorbitore; P.T.= postcombustore termico;
 P.C.= postcombustore catalitico; Altri = specificare

Timbro e firma del Gestore
 performance S.p.A.
 Strada S. Maria Loc. Implantsa
 67030 CORFINIO (AQ)
 Sede Legale: Via G. Leopardi, 2 - 20123 MILANO
 Sede Amministrativa: Via Perlasca, 14 - 27010 VELLEZZO BELUNO (PV)
 P.IVA 12725350158 - C.F. 01248350686

Timbro e firma del tecnico abilitato
 Cristiana

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

data 05/11/18 , Corfinio (AQ)

Impianto ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA - Stab. Corfinio

Allegato n° A/1

Punto di emissione	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimen- to (*)	Tenore di ossigeno
E9	Camino di essiccazione lastre di cartongesso	111000	24	Continua	90	Polveri Ossidi azoto (NO ₂) Ossidi zolfo (SO ₂)	15 100 100	1,7 11,1 11,1	13	1,1	-	17 %
E10	Fase di produzione listelle	10000	4	Discontinua	25 (ambiente)	Polveri	35	0,35	14	0,4	F.T.	-
E11	Fase 2 di triturazione lastre di gesso	24103	5	Discontinua	25 (ambiente)	Polveri	30	0,84	9	0,7	F.T.	-
E12	Fase verniciatura pannelli per controsoffitti	3000	24	Discontinua	90	Classe III (tab. D) Classe IV (tab. D) Classe IV (tab. C) Classe V (tab. D) Classe II (tab. D)	94 185 155 300 12	0,28 0,55 0,46 2 0,04	5	0,21	-	-
E13	Raffreddamento del gesso	41000	24	Continua	90	Polveri	10	0,41	25	1,0	F.T.	-
SILO 1	Stoccaggio amido	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2 (D) x 12 (H)	Altro (filtro a cartucce)	-
SILO 2	Stoccaggio Argilla	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2 (D) x 7,5 (H)	Altro (filtro a cartucce)	-

(*) C= ciclone; FT= filtro a tessuto; P.E.= precipitatore elettrostatico;
A.U.= abbattitore a umido; A.U.V.= abbattitore a umido Venturi;
A.S.=Assorbitor; A.D.= adsorbitor; P.T.= postcombustore termico;
P.C.= postcombustore catalitico; Altri = specificare

Timbro e firma del tecnico abilitato

Timbro e firma del Gestore

Stab.to: Strada 5, Maria Loc. Impianata
67030 CORFINIO (AQ)
Sede Legale: Via G. Leopardi, 2-20123 MILANO
Sede Amministrativa: Via Petasca, 14-27010 VELLEZZO (PV)
P.NVA12723350158 - C.F.02280350666